

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4091

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIORGIA MELONI, RIZZETTO, RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA,
MAIETTA, NASTRI, PETRENGA, TAGLIALATELA, TOTARO**

Modifica all'articolo 612-*bis* del codice penale concernente il reato
di atti persecutori commesso nell'esercizio di attività di recupero
di crediti

Presentata il 13 ottobre 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! – L'articolo 612-*bis* del codice penale prevede che « salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita ».

Una richiesta ripetuta insistentemente e in modo irrispettoso può arrivare a configurarsi come un'azione persecutoria violenta a carico di un soggetto che diventa a tutti gli effetti una vittima, e come tale viene posto in una condizione di grave

stress psico-fisico, di oppressione e crescente debolezza e impotenza, tanto che può essere indotto a forti cedimenti, fino anche al compimento di gesti autolesionistici e, in casi estremi, addirittura al suicidio. Negli ultimi tempi, anche a causa della profonda e perdurante crisi che ha investito il tessuto sociale ed economico italiano, sono considerevolmente aumentate le attività per recupero crediti e, di conseguenza, le società che svolgono tale servizio per conto di banche, enti creditizi di diversa natura, società finanziarie, società telefoniche, di erogazione di servizi quali luce, gas eccetera, e altri soggetti.

I soggetti creditori o le società di recupero crediti, anche per il fatto che di sovente si affidano a personale privo di un preciso inquadramento professionale, e

perciò non soggetto alle normative e alle discipline di settore, sempre più frequentemente mettono in pratica condotte « aggressive » che possono arrivare a travalicare i limiti consentiti dalla legge e le procedure previste dal sistema codicistico vigente, allo scopo di conseguire più elevate percentuali di « recuperato ».

A mero titolo esemplificativo, tra le pratiche e le attività illegittime che più spesso si riscontrano vi sono la violazione dell'obbligo di informazione al debitore del nome dell'operatore o della società di recupero crediti o del creditore per il quale si sta tentando il recupero; l'utilizzo di numeri non visibili nel contattare il debitore, l'utilizzo di informazioni ingannevoli al fine di intimorire il debitore, come minacciare azioni o iniziative legali sproporzionate, assolutamente vessatorie, come ad esempio dichiarare che al mancato pagamento possa far seguito il fallimento, il pignoramento dello stipendio, o la vendita immediata all'asta dell'abitazione; la pratica di contattare il debitore in orari e con frequenza che supera ogni ragionevolezza e rispetto, oppure sulle utenze personali del debitore anche quando questi dichiara di essere formalmente assistito da un legale; la violazione del divieto di comunicare informazioni sui mancati pagamenti a soggetti diversi dai diretti interessati (quali familiari, colleghi, vicini di casa del debitore) con lo scopo di esercitare pressione; la violazione del divieto di affissione di avvisi di mora (o di sollecitazioni di pagamento) sulla porta del debitore, o di recapito di cartoline postali o plichi recanti all'esterno la scritta « recupero crediti » (o locuzioni simili); l'utilizzo di marchi quasi identici a quelli del tribunale o del Ministero della giustizia; l'utilizzo di terminologie improprie quali « lettera di decreto ingiuntivo » tali da creare ansia e preoccupazione nel debitore; il mancato rispetto del divieto di violazione del domicilio senza il consenso.

Le condotte elencate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, messe in atto nell'ambito dell'attività di recupero crediti, travalicando i limiti di legge, rappresentano una violazione delle norme riguardanti l'incoercibilità psichica.

Nell'attività di recupero crediti, infatti, ci si deve attenere alle norme di legge e a quanto previsto dal codice di procedura civile, che laddove non rispettate possono portare a fatti drammatici, come si è già verificato, in seguito a vicende debitorie e alle relative attività di recupero crediti. Con il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è stato introdotto nel nostro ordinamento il reato di atti persecutori, che, se combinato al principio della responsabilità penale dell'ente e delle persone giuridiche, può essere applicato nel senso previsto dalla presente proposta di legge.

Si ritiene, infatti, necessaria una più puntuale previsione normativa, finalizzata a punire condotte illecite esercitate nell'ambito dell'attività di recupero crediti, quando queste si concretizzino in vere e proprie situazioni di *stalking*, ovvero caratterizzate da atteggiamenti e comportamenti che si manifestano in persecuzioni e che provochino stati d'ansia e di paura compromettendo, in tal modo, il normale svolgimento della vita quotidiana da parte del debitore.

Inoltre, si ritiene opportuno promuovere l'istituzione presso il Servizio sanitario nazionale e presso le aziende sanitarie locali, a tale fine rimandando alle regioni per le proprie competenze, di centri *anti-stalking* che garantiscano misure di sostegno e supporto psicologico per le vittime di *stalking* da recupero crediti, nonché l'istituzione di un Osservatorio nazionale *anti-stalking* da recupero crediti, anche al fine di monitorare l'andamento del fenomeno.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 612-*bis* del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« La pena è aumentata se quanto previsto al primo comma è commesso da istituti bancari o società finanziarie o filiali di recupero credito o qualsiasi altro soggetto giuridico o nell'attività di recupero crediti quando vengano messe in atto condotte che esulano e travalicano quanto previsto dalla legge e dalle norme del codice di procedura civile.

La stessa pena si applica alla persona fisica che agisca in proprio o per conto di persona giuridica ».



17PDL0047280